



Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 21.4.1999

INDICE

Norme Generali

Capo I - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Capo II - Periodo di osservazione e deposizione dei cadaveri nel feretro - obitori

Capo III - Casse mortuarie

Capo IV - Trasporto dei cadaveri

Capo V - Riscontro diagnostico

Capo VI - Inumazioni

Capo VII - Tumulazioni

Capo VIII - Cremazioni

Capo IX - Imbalsamazioni

Capo X - Esumazioni

Capo XI - Estumulazioni

Capo XII - Sepolture private - Concessioni e permessi di costruzione

Capo XIII - Modalità di concessione dei loculi a colombaia e nicchie - ossario

Capo XIV - Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto

Capo XV - Polizia del cimitero

NOME TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO A - Lapide per loculi

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

NORME GENERALI

Art. 1

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 e del D.P.R. 10 Settembre 1990 nr°285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forze di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L.142/1990.
4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all’occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
5. Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica “dell’Unità Sanitaria Locale” vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.
6. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dall’Ufficio di Polizia Mortuaria e gestione dei Cimiteri di cui all’art. 100 del presente Regolamento.

Art. 2

1. Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

Art. 3

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l’abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, convivente, figli e genitori, quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L’ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni e per trasferimenti.
2. Il coniuge, con sentenza di separazione passata in giudicato, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 4

1. Presso il Cimitero Urbano sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'articolo 52 del D.P.R. n° 285/90, i quali vengono compilati cronologicamente dagli addetti alla custodia.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;
 - c) copia delle ordinanze del Sindaco;
 - d) l'elenco delle tombe in stato di abbandono e per le quali ha corso la procedura di cui al successivo art. 43.
3. Presso i Cimiteri frazionali verrà esposto un avviso al pubblico di informazione di quanto sopra.

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 5

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediata all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, che assunte le necessarie informazioni, compila la scheda ISTAT.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, in tal caso si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.
5. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 6

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 7

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1938, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale.

Art. 8

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 9

1. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nei cimiteri di parti di cadavere, ossa umane o parti amputate da persona vivente.

Art. 10

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 74 del Regio Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

CAPO II°

PERIODO DI OSSERVAZIONE E DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO - OBITORI

Art. 11

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento e negli altri casi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.

Art. 12

1. L'ammissione al deposito di osservazione nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica "dell'Unità Sanitaria locale" ovvero dall'Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Autorità che richiede l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma accidentata.
2. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
3. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
4. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza dei cadaveri può essere esercitata attraverso apposite

strutture o con la presenza di personale a tale funzione incaricato . Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, se esistente. Qualora si creino compresenze di cadaveri nel locale è vietato l'accesso di persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclei radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le disposizioni, impartite caso per caso, dal dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
7. Trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo precedente il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

Art. 13

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17 e seguenti .
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o, almeno, decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 14

1. Per le funzioni obitoriali valgono gli articoli 13 e 14 del D.P.R. 285/90. Il Comune deve disporre di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri in conformità ai comma 2° e 3° dell'art. 15 del D.P.R. 285/90.

Art. 15

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa di giusta misura.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo e poste in loculo, tumulo o nicchia separati.

Art. 16

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi :
 - a) la visita necroscopica ;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri ;
 - c) il recupero ed il relativo trasporto nel luogo di osservazione delle salme accidentate su disposizione dell'autorità giudiziaria o forze dell'ordine espressamente autorizzate dall'autorità stessa ;
 - d) l'uso di celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne ;
 - e) l'inumazione in campo comune e la cremazione ;
 - f) la dispersione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri in cinerario Comune ;
 - g) il feretro delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco che ne assume la responsabilità civile e contabile.

3. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con atti separati, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera g) della L.142/90, può individuare altri servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per il Comune.

CAPO III

CASSE MORTUARIE

Art. 17

1. Le casse, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Le medesime casse debbono avere le caratteristiche costruttive previste dall'art. 75 del D.P.R. 285/90.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa di metallo e legno a norma dell'art. 30 del D.P.R. 285/90. La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. E' permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo. Tra le casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,66 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa in legno non deve essere inferiore a 25 mm.

Art. 18

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, sarà collocata una targa metallica recante, impressi in modo indelebile, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina conterrà la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

2. La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30 comma 11 del D.P.R. 285/90, è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione).

Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:

- a) qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;
- b) se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.

Art. 19

1. La chiusura delle casse contenenti salme destinate all'inumazione nei cimiteri comunali viene eseguita dai necrofori sotto la vigilanza del personale incaricato.

La perfetta chiusura delle casse destinate alla tumulazione e l'apposizione sulle stesse del sigillo del Comune, vengono eseguite dal personale dell'Impresa incaricata del servizio funebre. Per i feretri diretti all'estero o ad altri comuni si seguiranno gli adempimenti di cui sopra, con redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione e sotto il controllo di personale incaricato della U.L.S.S..

2. La fornitura delle casse mortuarie, destinate sia all'inumazione che alla tumulazione, o al trasporto in altro comune, può essere fatta da ditte private autorizzate. Le caratteristiche delle casse e la conformità agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90, vengono verificate periodicamente, presso le ditte autorizzate, da personale incaricato dell'Unità Sanitaria Locale.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende :
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio ;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie e la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile ;
 - c) il proseguimento fino al cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo la via più breve ;
 2. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/90.
 3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco da consegnare al custode del cimitero.
 4. Per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:
 - a) da impresa funebre in possesso, congiuntamente, delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza ex-art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
 - b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
 5. Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del richiamato D.P.R. n. 285/1990.
- Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'autorizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.
6. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86.

Art. 21

1. Il trasporto, anche temporaneo o a qualsiasi titolo, di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il trasporto o il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. Per il trasporto di salma in altro Comune per le onoranze funebri o esami autoptici e per la quale sia previsto il successivo rientro in questo Comune o il proseguo in altri Comuni per la sepoltura, il decreto di autorizzazione al trasporto dovrà essere richiesto al Sindaco di Portogruaro, che ne darà notizia al Sindaco del Comune ove si svolgeranno le predette onoranze funebri ed al Sindaco di quel Comune che dovrà rilasciare autorizzazione al rientro nel Comune di Portogruaro, o per il proseguo in altri Comuni.
4. Il Sindaco al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere ai sensi del presente articolo. ne darà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
5. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 285/90, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. Il trasporto può aver luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica "dell'Unità Sanitaria locale".

Art. 22

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati su disposizione dell'autorità giudiziaria o da organo ad essa delegato, al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 23

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica "dell'Unità Sanitaria locale" non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica che ne ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno impartite dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica "dell'Unità Sanitaria locale".
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco richiamato nel primo capoverso del presente articolo.
4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 24

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Altrettanto dicasi per i cortei funebri che partono dalla cella mortuaria dell'Ospedale Civile.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 25

1. Per il trasporto di una salma in un altro Comune, per inumazione o cremazione, che disti non più di cento chilometri si impiega la sola cassa di legno, a norma dell'art. 30 punto 5. del DPR nr°285/1990, salvo il caso di morte per malattie contagiose di cui all'art. 25 del D.P.R: 285/1990 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
2. Oltre i 100 Km è d'obbligo la doppia cassa anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Nella fattispecie, per cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90.
3. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 26

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina E.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 27

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 28

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Art. 29

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficio di Polizia Mortuaria rilascerà al custode il permesso di entrata della salma nell'area cimiteriale. Il corteo per le eventuali onoranze funebri potrà partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica "dell'Unità Sanitaria locale".

Art. 30

1. Quando le famiglie intendano tributare ai defunti particolari onoranze funebri, il Sindaco, trascorso il periodo di osservazione e sentito il parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica "dell'Unità Sanitaria locale", può autorizzare la permanenza del feretro in un luogo di culto, purché la salma sia richiusa in cassa metallica.

Art. 31

1. Tanto nel caso dell'art. 29 del presente Regolamento quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto è possibile, percorrere la via più breve.

Art. 32

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto

di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante impresso il nome e cognome del defunto. Il trasporto di parti amputate da persona vivente qualora siano destinate ad inumazione o tumulazione, sono assoggettate alle norme previste per il trasporto delle salme.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO-RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO-PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 33

1. Per le materie previste al presente capitolato si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. nr°285/1990 articoli n. 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 e 48.

CAPO VI

INUMAZIONI

Art. 34

1. Il Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto destinato alla sepoltura per inumazione, scelto tenendo conto della sua idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e livello della falda freatica.
2. Tale reparto sarà diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni o private :
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, che vengono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata ;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 35

1. Ogni fossa è contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo art.43.
2. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
3. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 36

1. Ciascuna fossa deve avere una profondità non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 37

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni debbono avere, nella parte più profonda, una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 38

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, ai sensi dell'art.75 del DPR n°285/1990.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo deve essere congiunto alla tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 10 in 40 centimetri.
7. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 39

1. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Art. 40

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 41

1. Le operazioni di deposizione del feretro nella fossa saranno eseguite con massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od avvalendosi di un meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 36.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' assolutamente vietato spogliare un cadavere, appropriarsi di parte di esso, degli abiti, di ornamenti o oggetti preziosi.

Art. 42

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.
2. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 43

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci, piccoli monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro la misura massima di m. 1.20 di altezza.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo di dieci anni, se non rivendicati, restano di proprietà del Comune.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e data di morte. E' data la possibilità ai parenti di aggiungere, nelle lapidi, brevi espressioni rituali in memoria del defunto.
4. A richiesta dei privati il Comune può autorizzare l'installazione di copri tomba di superficie non superiore ai due terzi della fossa, che non alterino le distanze tra una fossa e l'altra e che non riportino iscrizioni diverse da quelle previste al comma precedente.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 nr°285.
6. Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e gli ornamenti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
7. I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente comma verranno adottati previa diffida diretta da comunicare ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e all'Albo Pretorio del Comune per un mese, trascorso inutilmente il quale si procederà ai sensi del comma 5 e 6.

CAPO VII

TUMULAZIONI

Art. 44

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie, in opere murarie, loculi o cripte costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 nr°285.

Art. 45

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VIII

CREMAZIONI

Art. 46

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianti di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di tale disposizione testamentaria, la volontà può essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, non vi è obbligo di autenticare la sottoscrizione di cui sopra, se la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente comunale addetto a riceverla.
4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 47

1. Le ceneri, derivanti dalla cremazione, devono essere raccolte in apposita urna che deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di una sola salma.
3. Le urne devono essere riposte in colombari appositamente destinati nell'area cimiteriale salvo la richiesta dei familiari di deporle in cappelle o tombe di famiglia private.
4. Il Sindaco in casi particolari e su richiesta dell'interessato o degli aventi titolo, può autorizzare la collocazione dell'urna cineraria in spazi diversi da quelli indicati dal presente titolo, purché all'interno dell'area cimiteriale, conformemente alla normativa in vigore al momento della richiesta.

Art. 48

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui al D.P.R. 285/90, non va soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 49

1. La consegna dell'urna cineraria agli addetti ai cimiteri, agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n° 1265, dovrà risultare da apposito verbale redatto in triplice copia, una per il Responsabile Servizi Cimiteriali, una per l'incaricato del servizio di custodia del Cimitero, una per l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 50

1. Per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalle cremazioni delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione o per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è destinato

a cinerario comune un locale all'interno dell'area urbana. Il cinerario comunale dovrà avere le dimensioni in superficie e profondità rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

CAPO IX

IMBALSAMAZIONI

Art. 51

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica "dell'Unità Sanitaria locale", da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica "dell'Unità Sanitaria locale" o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al D.P.R. 285/90.

Art. 52

1. Per l'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 285/90.

CAPO X

ESUMAZIONI

Art. 53

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde quando, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

Art. 54

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè dopo il decennio.
- Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Le salme che, all'atto dell'esumazione, risultassero indecomposte saranno nuovamente inumate in sito o trasferite in apposito campo di seppellimento.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune, è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 55

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa rinvenute dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private, previo versamento della tariffa all'uopo prevista.
2. Nel secondo caso, i resti dovranno essere raccolti in cassetta di zinco come previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, in modo documentale, di avere titolo entro 30 gg. antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato dalle alienazioni dovrà essere reimpiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per destinarli a tombe di parenti o affini fino al 4° grado, purché siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Le monete, le pietre preziose e , in genere, gli oggetti di valore che venissero rinvenuti verranno consegnati all'Ufficio di Polizia Mortuaria comunale per essere restituiti alla famiglia che abbia interesse e titolo alla successione, se individuabile, od altrimenti alienati a favore del Comune.
6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti urbani di cui al Decreto Leg.vo nr° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazione ed integrazioni, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 56

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 50 per le sepolture a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 57

1. Le esumazioni straordinarie, per le salme da trasportare in altre sepolture o per la cremazione, sono autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica "dell'Unità Sanitaria locale". o suo delegato e alla presenza di un addetto del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dei necrofori del cimitero, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla predetta autorità e di quelle impartite dall'autorità sanitaria a tutela dell'igiene.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal ministero della Sanità.
4. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria.
5. L'esumazione di salme di persone morte per malattia infettiva può compiersi dopo che siano trascorsi almeno due anni dal decesso e che il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

CAPO XI

ESTUMULAZIONI

Art. 58

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 50 anni (escluse quindi le salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua).
2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :
 - a) a richiesta di familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 50 anni ;
 - b) su ordine della Autorità Giudiziaria;

Entro il mese di Settembre di ogni anno l'Ufficio preposto cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche sotto forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti.

3. Le estumulazioni sono regolate dal Sindaco ed eseguite dal personale addetto ai cimiteri.
4. I resti mortali, qualora si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
5. Quando il processo di mineralizzazione non sia completato, i feretri estumulati devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura,

Art. 59

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica "dell'Unità Sanitaria locale", o suo delegato, constati la perfetta tenuta del feretro stesso e dichiarati che il suo trasferimento può essere fatto senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Non sono autorizzate estumulazioni, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Art. 60

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio e gli operatori addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica "dell'Unità Sanitaria locale" chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 61

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e quelle effettuate per ragioni di interesse pubblico, sono eseguite gratuitamente.
2. Nei casi di estumulazioni ed esumazioni autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate nelle casse comunali le tariffe allo scopo stabilite.

CAPO XII

SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE

Art. 62

1. Per le sepolture private il Comune concede nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 e seguenti del D.P.R. nr° 285/1990, l'uso delle aree e di manufatti quali, in particolare :
 - a) aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle;
 - b) loculi individuali;
 - c) nicchie-ossario per la raccolta di resti mortali individuali.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano :
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie) ;
 - b) sepolture per famiglie e collettività (edicole, archi a più posti) ;
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario ;
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 63

1. Le tariffe di concessione di cui all'articolo precedente sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, e potranno essere aggiornate annualmente in base al deprezzamento della moneta, tenuto conto dei costi e dei maggiori oneri posti a carico del Comune.

Art. 64

1. Le spese di manutenzione delle sepolture private spettano, in solido, ai concessionari o loro aventi causa, per le parti da loro costruite o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Quando i loculi o le tombe dati in concessione perpetua o a tempo determinato risultino, a giudizio dell'Ufficio, in stato di assoluto e palese abbandono, il Sindaco comunica con notifica, anche a mezzo posta, al concessionario o all'avente diritto sulla sepoltura, il rilievo sullo stato di abbandono in cui versa la stessa, diffidandolo a che venga ripresa, in modo continuativo, la sua decorosa manutenzione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Continuando lo stato esteriore di abbandono per un periodo complessivo di 180 giorni dalla comunicazione, il Comune procederà, senza altro avviso, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 65

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.
2. La durata delle stesse ha la seguente validità:
 - a) anni 60 per le aree per la costruzione di tombe di famiglia, con possibilità di rinnovo ai sensi del successivo art. 82 ;
 - b) anni 50 per i loculi a colombaia
 - c) anni 50 per le nicchie-ossario
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 66

1. Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia private debbono essere previste nei piani regolatori dei cimiteri di cui all'art. 54 del D.P.R. nr°285/90, i quali determinano, altresì, la capienza delle tombe da costruirvi.
2. Nessun lavoro od opera, ancorché minima, può essere eseguita dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

Art. 67

1. La costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri, è eseguita ad opera dei concessionari.
2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo, su conforme parere dell'ULSS e della Commissione Edilizia Comunale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. nr°285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento ;
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e l'altezza delle lapidi delle tombe a vasca non potrà superare la misura di m. 1.20 dal piano campagna
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le ditte concessionarie devono comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata - l'inizio dei lavori di costruzione.
6. Durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere apposto sul lotto destinato alla costruzione un cartello riportante i dati della dichiarazione di cui al precedente comma.
7. Qualsiasi variante essenziale al progetto autorizzato, deve essere approvata a norma delle vigenti disposizioni di Legge.
8. Per le opere di riparazione, manutenzione straordinaria e per quelle che non alterino o modificano l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, gli interventi sono subordinati alla Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 4 comma 7 del D.L. 398/1993, convertito con modificazioni in Legge nr°493/1996 e così come modificato dall'art.2 comma 60 della Legge nr°662/1996.

Art. 68

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo, debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori .
3. I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati per l'apertura al pubblico e a condizione che sia presente il personale di custodia cimiteriale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
5. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
6. E' vietato occupare spazi attigui, senza la preventiva autorizzazione . I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di danneggiare opere ; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate ;
7. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, secondo i percorsi e gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. La sosta interna è consentita per il tempo strettamente necessario.
8. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
9. Nei giorni prefestivi, dopo le ore 12, e festivi, dovrà cessare qualsiasi attività di cantiere e il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

10. In occasione della Commemorazione dei Defunti, per il periodo che va dal 26 ottobre al 2 Novembre, le imprese dovranno sospendere tutte le attività di cantiere e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nonché riordinare il terreno adiacente.

Art. 69

1. I concessionari delle aree cimiteriali hanno l'obbligo di ultimare i lavori di costruzione della tomba di famiglia entro tre anni dalla data di registrazione della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.
2. Per comprovati motivi e su richiesta dei concessionari, il Sindaco può autorizzare la proroga dei termini previsti dal precedente comma, per il periodo strettamente necessario all'ultimazione dei lavori.
3. Ad opera finita e prima dell'uso il Direttore dei Lavori o, in assenza di questa figura, il concessionario e il costruttore dell'opera, dovranno depositare in Comune una dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilità, la regolarità e conformità dell'opera al progetto approvato nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia e, ove necessari il deposito, il collaudo delle opere in conglomerato cementizio.

Art. 70

1. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1.10.
2. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti all'altezza prescritta su semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Art. 71

1. Salvo quanto già precisato dal precedente art. 62 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia. Il concessionario ha diritto alla tomba, fino al completamento della capienza del sepolcro:
 - per sé
 - per il proprio coniuge
 - per ascendenti in linea retta e collaterali
 - discendenti in linea retta e collaterali
 - per i fratelli e sorelle consanguinee
2. Potrà ricevere nella tomba, inoltre, persone che siano state con lui conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti, come previsto dal comma 2° dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, su richiesta scritta indirizzata al Sindaco, purché la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso.
3. Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraelencati ;
4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare o impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 72

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Enti, Corporazioni e Fondazioni è riservato alle persone contemplate dai relativi ordinamenti e dall'atto di concessione all'Ente.
2. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 73

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 71 , sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo,

contestualmente, la variazione, per aggiornamento dell'intestatario, della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. In ogni caso, la concessione è trasferita a persona singola.
3. In difetto di designazione, il Comune individuerà il concessionario nel seguente ordine : il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, fratelli. Nel caso di più aventi titolo tra questi, il più anziano di età .
4. Le stesse regole varranno per le generazioni successive.
5. Il Comune è esente dall'obbligo di ricercare e valutare i titoli di trasferimento e di partecipare ai giudizi che derivano dalla mancata impugnativa o esecuzione di essi.
6. Il Comune ha solo l'obbligo di attenersi al contenuto dei titoli e degli atti dell'Autorità Giudiziaria che gli siano stati regolarmente notificati.

Art. 74

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, salvo i casi di decadenza, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, che rinunciano, un equo indennizzo per opere eventualmente costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio tecnico comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto allo stato delle opere.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno, secondo le tariffe in vigore, e una somma pari al valore dell'opera costruita e come sopra calcolata.
3. Estinguendosi per morte tutti gli aventi diritto sopra un'area privata, questa ritornerà in pieno possesso del Comune decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o a 50 anni se a tumulazione, salvo quanto previsto dall'art. 58 - 4° comma, previa dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 75

1. Cessa l'esercizio della tomba quando siano tutti occupati i posti per i quali fu fatta la concessione.
2. Il Comune, su istanza del concessionario, può autorizzare la continuazione dell'esercizio alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 76

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. nr°285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 60 nel caso di perpetuità della concessione revocata, un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di giorni 60, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 77

1. Su richiesta del concessionario al Sindaco e su presentazione di un progetto edilizio, può essere autorizzato il ricavo di nicchie-ossario in tombe di famiglia private, nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e materia edilizia.

Art. 78

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi :
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione ;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, salvo quanto previsto al precedente art. 71 ;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto ;
 - d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei precedenti punti c) e d) , è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente, in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopo di che il Comune disporrà a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella sua piena disponibilità.

Art. 79

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'art. 65, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, o per soppressione del cimitero ;
2. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati nelle forme previste, rispettivamente nel campo Comune, ossario Comune o nel cinerario Comune.

Art. 80

1. Non potranno essere autorizzate tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia private se non in carenza di disponibilità di loculi.
2. La concessione provvisoria, fatta salva la disponibilità di loculi e previo pagamento del canone previsto in tariffa, è consentita nei seguenti casi :
 - a) per coloro che hanno richiesto l'uso di un'area disponibile per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
 - c) per coloro che hanno presentato domanda ed hanno ottenuta la concessione o l'impegno di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune.

La durata del deposito è limitata al tempo previsto per l'attuazione dei lavori necessari o alla domanda di concessione degli interessati.

E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

3. Nelle tombe di famiglia private, in via eccezionale e su richiesta del concessionario al Sindaco, potrà essere autorizzata la tumulazione definitiva della salma di persona estranea.

Art. 81

1. Qualora le tumulazioni provvisorie fossero dettate dalla carenza di disponibilità di loculi nei cimiteri, la scelta dei loculi a colombaia di nuova costruzione sarà concessa seguendo l'ordine cronologico dei decessi.

Art. 82

1. Le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 60. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalla tariffa vigente all'epoca della richiesta.
2. Il rinnovo è concesso dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

3. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma affinché consti sempre All'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di rinuncia. La sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella, quindi, cadranno nella libera disponibilità del Comune. Il Comune ne prende atto con deliberazione di Giunta Comunale e saranno affissi avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi; in difetto il Comune procederà alla pubblicazione di tale avviso all'Albo Comunale e quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 83

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le sepolture di famiglia concesse anteriormente al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n°803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa.

Art. 84

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 85

1. La concessione delle tombe, nicchie-ossario o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. Per le sole concessioni già esistenti alla data del 10.02.1976, fermo restando la proprietà Comunale dell'area cimiteriale, il diritto d'uso delle sepolture private, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi (ai sensi dell'art. 71 del R.D. 21.12.1942 nr. 1880. Come da sentenza - C. di S. V sez 23.02.1985 nr.108), salvo che la cedibilità o la trasmissibilità non sia incompatibile con il carattere del sepolcro e secondo il diritto civile.
4. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

L'ufficio responsabile predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO XIII

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI LOCULI A COLOMBAIA E NICCHIE-OSSARIO

Art. 86

1. I loculi e le nicchie-ossario possono contenere una sola salma o resto mortale ad eccezione della madre e del figlio morti in concomitanza del parto o in diretta conseguenza, ed altresì più cassette di resti e di urne cinerarie.

Art. 87

1. La concessione può essere conferita a favore di richiedenti in vita purché di età superiore a 60 anni e di norma, per un massimo di n. 2 loculi.
2. In via eccezionale il numero dei loculi può essere elevato fino a 3 unità.

Art. 88

1. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione delle domande di concessione.

Art. 89

1. E' riconosciuta la facoltà al coniuge superstite, dalla data del seppellimento del congiunto, di presentare domanda per la concessione di un loculo adiacente, con le modalità di cui all'articolo precedente, purché abbia compiuto 60 anni.

Art. 90

1. Il diritto di sepoltura in un loculo a colombaia è riconosciuto alla sola persona destinataria del loculo. Non può essere, perciò, ceduto in alcun modo, né a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dagli artt. 80 comma 1 e art.92 comma 1 e 2.
2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 dalla data di registrazione del contratto e cessa, comunque quando ne sia stato asportato il feretro.

Art. 91

1. Allo scadere del periodo della concessione, a sensi del 2° comma dell'art. 90, il Comune rientrerà in possesso del loculo o della nicchia-ossario per successiva assegnazione ad altro richiedente. I resti mortali saranno posti nell'ossario comune salvo che i parenti non facciano richiesta di raccogliarli per deporli in sepolture private o in nicchia-ossario.

Art. 92

1. In via transitoria, i concessionari di loculi a colombaia viventi sono autorizzati a cedere, definitivamente, il proprio diritto di sepolcro a favore di un parente di 1° o 2° grado o del coniuge.
2. In via transitoria, i concessionari di loculi a colombaia viventi sono autorizzati ad accogliere, provvisoriamente, nel proprio loculo i soggetti di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 93

1. Le tariffe di concessione dei loculi a colombaia e delle nicchie ossario, nonché quelle di loro apertura, sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale ed aggiornate annualmente in base al deprezzamento della moneta, tenuto conto dei costi e degli oneri a carico del Comune.

Art. 94

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi a colombaia e delle nicchie-ossario, potranno essere eseguiti e posti in opera in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato A del presente Regolamento.

2. Il Sindaco può autorizzare la posa in opera di iscrizioni diverse da quelle previste nel citato allegato A, su richiesta del concessionario o degli aventi diritto.

CAPO XIV

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 95

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:
 - i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale;
 - i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza;
 - i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri del Comune stesso;
 - i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
 - i resti mortali delle persone sopra indicate.

Art. 96

1. Il Sindaco, per giustificati motivi e su richiesta dei familiari, può autorizzare la sepoltura e concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti, compatibilmente con le disponibilità dei cimiteri.

Art. 97

1. I cimiteri del Comune sono sette:
 - 1) Capoluogo
 - 2) Portovecchio
 - 3) Summaga
 - 4) Pradipozzo
 - 5) Lison
 - 6) Lugugnana
 - 7) Giussago

Art. 98

1. Ogni cimitero sarà dotato di un piano regolatore per l'individuazione e la destinazione delle diverse aree in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 285/90.

Art. 99

1. Il servizio dei cimiteri è assicurato da:
 - a) Ufficio di Polizia Mortuaria
 - b) custodi
 - c) necrofori-affossatori

Art. 100

1. Fermo restando le competenze dell'Ufficiale dello Stato Civile, di cui all'art. 6 del D.P.R. nr°285/1990, il Comune istituisce l'Ufficio di Polizia Mortuaria cui sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) istruisce l'autorizzazione del Sindaco per l'accesso alle aree cimiteriali dei feretri;
 - b) istruisce l'autorizzazione per il trasferimento delle salme in altro comune;

- c) istruisce il provvedimento per l'entrata nei cimiteri delle salme e dei resti mortali provenienti da altro comune;
 - d) provvede alla tenuta dei registri dei deceduti, delle tombe di famiglia, dei loculi, delle nicchie-ossario, dei permessi di seppellimento e delle provvisorietà;
 - e) espleta le pratiche per la concessione di tombe di famiglia, di loculi e di nicchie-ossario;
 - f) provvede a dare esecuzione alle ordinanze del Sindaco relative alla rotazione dei campi di seppellimento e alle estumulazioni ordinarie; su delega del Sindaco rilascia le autorizzazioni per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - g) provvede a ogni adempimento previsto dal presente regolamento e dalla normativa in materia di polizia mortuaria.
 - h) procede per l'autorizzazione delle cremazioni ;
2. Fino a quando non verrà istituito l'Ufficio di Polizia Mortuaria le funzioni di cui al 1° comma vengono assicurate dagli attuali uffici secondo le vigenti attribuzioni.

Art. 101

1. Il custode:
- a) ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro di cui all'art. 52 del citato D.P.R.;
 - c) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. citato;
 - d) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
 - e) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, svolge e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione ed estumulazione;
 - f) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati;
 - g) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - h) vigila perché non si verifichino guasti, furti, disordini e non siano commessi atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - i) cura la manutenzione e l'ordine del cimitero;
 - l) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - m) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo.

Art. 102

1. Il necroforo-affossatore:
- a) provvede alle tumulazioni, alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie dei cadaveri;
 - b) scava le fosse per le inumazioni, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di inumazione o tumulazione, cala nelle fosse e depone nelle celle murali i feretri, riempie le fosse e le esamina frequentemente per riparare i cedimenti e otturare le crepolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta la propria opera nelle autopsie e nelle disinfezioni e compie altri simili servizi.
 - c) coadiuva il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
 - d) provvede alla pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne;

Art. 103

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto :
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico ;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo ;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza ;
3. Al personale suddetto è vietato :
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione agli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
6. L'osservanza delle norme comportamentali di cui ai precedenti punti da 1 a 5, è estesa anche al personale impegnato nei servizi cimiteriali eventualmente affidati in concessione a terzi.

Art. 104

1. Il personale usa i locali osservando particolare diligenza affinché non si verifichino danni di alcun genere e mantenendoli puliti.

Art. 105

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi, periodicamente, consegnato all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune. Potranno essere, temporaneamente, depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito, però, non potrà in nessun caso eccedere la durata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco.

Art. 106

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in altre sepolture.
2. Esse si fanno seguendo un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti, a tal uso destinati.

CAPO XV

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 107

1. I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo le disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso dei Cimiteri.

Art. 108

1. Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
2. Nelle giornate di intensa nebbia, pioggia o neve, l'Ufficio di Polizia Mortuaria può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, una volta esauriti i servizi di seppellimento.

Art. 109

1. All'interno delle aree cimiteriali, non è ammessa la circolazione di veicoli privati ad esclusione dei carri funebri.
2. Il Sindaco può autorizzare l'uso di veicoli, per l'accesso ai cimiteri, alle persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata annualmente dall'Ufficio di Polizia Mortuaria su presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante l'infermità.
3. Il Sindaco può, altresì, autorizzare l'ingresso nei cimiteri dei mezzi di proprietà delle ditte che vi effettuano lavori per lo stretto tempo necessario all'esecuzione degli stessi.

Art. 110

1. E' proibito l'ingresso nei cimiteri ai minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte.
2. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio.
3. E' proibito il passaggio attraverso i campi e le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

Art. 111

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine.
2. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 112

1. E' vietata in tutta l'estensione del cimitero ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi.

Art. 113

1. E' fatto dovere alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. In caso di danneggiamento o degrado delle opere suddette, il custode ne farà avviso ai famigliari per il loro ripristino. In caso di mancato intervento, le opere saranno rimosse.

Art. 114

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie o temporanee, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo e di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 115

1. E' vietata l'asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dai cimiteri, compresi i fiori gli arbusti e le corone.

Art. 116

1. E' proibito recare qualsiasi danno o fregio ai muri dei cimiteri, alle cappelle, alle lapidi ed eseguire qualsiasi iscrizione o eseguire lavori che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Autorità comunale.

Art. 117

1. L'Amministrazione comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti o delle sottrazioni che si verificassero alle sepolture o alle tombe.
2. I danni che fossero, anche involontariamente, cagionati nei cimiteri dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere risarciti da coloro che li hanno prodotti o da chi risulti civilmente responsabile.

Art. 118

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 119

1. Chiunque tenesse un contegno non conveniente all'interno dei cimiteri, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato dal personale del cimitero.

Art. 120

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03/03/1934 n. 383, con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

NORME TRANSITORIE

Art. 121

1. L'Ufficio di Polizia Mortuaria, da istituirsi ai sensi dell'art. 100 del presente Regolamento, provvederà ad individuare gli attuali fruitori di sepolcri dati in concessione nei diversi cimiteri comunali e ad essi far pervenire notizia del presente regolamento.
2. Lo stesso ufficio provvederà a richiedere copia del titolo di concessione perpetua del quale gli attuali fruitori utenti sono divenuti beneficiari.
3. Nel caso di impossibilità ad esibire il titolo originario di concessione perpetua del godimento della sepoltura, in quanto il titolo di concessione è pervenuto agli attuali fruitori della sepoltura per diritto successorio o per cessione e smarritosi nel tempo, agli stessi saranno richiesti di fornire sufficienti indicazioni perché l'ufficio individui le famiglie o le persone dalle quali discende il loro diritto successorio o di godimento per cessione.
4. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione ed in tal caso il riconoscimento di tale diritto avviene in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

5. Fino all'istituzione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria di cui all'art. 100, restano sospesi gli adempimenti previsti dal presente regolamento relativi alla regolarizzazione delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso.

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 122

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265.

Art. 123

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.
2. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

LAPIDE PER LOCULI



1. **AREA PORTAFOTO** (posizione in alto, centrale o a dx):
il portafoto da collocare all'interno può avere una misura massima di cm. 15X15
2. **AREA DI SCRITTURA** (posizione in alto, centrale o a sx):
scritte previste: Nome, Cognome, data di nascita e di morte.
3. **AREA PER VASO DI FIORI** (Posizione in basso a sx)
Il vaso, se collocato, potrà avere una sporgenza massima di cm. 15
in sostituzione o abbinato al vaso sono ammesse: immagini, decori, o scritte in ricordo (purchè consone ai luoghi)
4. **AREA LAMPADA VOTIVA** (Posizione in basso a dx):
la lampada votiva, se collocata, deve essere posta in basso a dx della lapide.

ELEMENTI NON MODIFICABILI

La lapide non può essere bordata con profili o simili, e deve mantenere il grado di finitura iniziale. Il materiale lapideo deve essere quello iniziale fornito dal Comune.